

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 173 del 30 luglio 2020

“Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

L'articolo individua le finalità e l'oggetto della legge volta a disciplinare la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare (DCA).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Rete integrata regionale)

L'articolo definisce le componenti della rete regionale dei DCA, che operano in maniera sinergica con il costante monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Organizzazione della Rete)

L'articolo definisce l'organizzazione della rete, individuando strutture dedicate nell'ambito dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'ASUR e le Aziende ospedaliere, infatti, sono chiamate a dare attuazione alla disposizione medesima, nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa, a risorse invariate e, in particolare, mediante la soppressione di strutture non più necessarie o la riconversione di strutture esistenti, nel rispetto dei parametri fissati a livello nazionale.

Art. 4

(Livelli di assistenza)

L'articolo specifica i livelli di assistenza che devono essere assicurati ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'ASUR e le Aziende sanitarie devono dare attuazione a tale disposizione nei limiti del budget assegnato dalla Regione.

Art. 5

(Personale)

L'articolo individua la dotazione di personale che deve operare nella rete dei DCA.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. All'attuazione della stessa, infatti, l'ASUR e le Aziende ospedaliere devono provvedere nell'ambito del budget assegnato dalla Regione.

Art. 6
(Formazione)

L'articolo disciplina la formazione specifica del personale che opera nella rete dei DCA.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

All'attuazione della stessa, infatti, l'ASUR e le Aziende ospedaliere devono provvedere nell'ambito del budget assegnato dalla Regione.

Art. 7
(Centro di coordinamento regionale)

L'articolo prevede l'istituzione di un tavolo tecnico, denominato Centro di coordinamento regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione ai lavori del Centro è infatti a titolo gratuito; il Centro è comunque già esistente, in quanto istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 30 marzo 2015.

Art. 8
(Carta dei servizi)

L'articolo dispone in merito a specifici contenuti della carta dei servizi dell'ASUR e delle Aziende sanitarie, con riferimento ai DCA.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria, secondo quanto precisato con riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 10
(Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone riguardo ai tempi per l'espletamento degli adempimenti previsti per l'attuazione della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.